FISCALF@CUS

Direzione: Antonio Gigliotti

Mini E-book

La Fattura Elettronica 2021





La fattura elettronica 2021

Con la collaborazione di Sandra Pennacini



La f	fattura elettronica 20211
1.	Premessa3
2.	Codici tipo documento4
3.	TD01 Fattura, TD02 acconto/anticipo su fattura, TD03 acconto/anticipo su parcella, TD06
par	cella, TD07 fattura semplificata5
4.	TD04 Nota di credito, TD08 nota di credito semplificata
5 .	TD05 Nota di debito, TD09 nota di debito semplificata6
6.	TD16 Integrazione fattura da reverse charge interno7
7.	TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero9
8.	TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari11
9.	TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 c.2 D.P.R. 633/7212
	TD20 Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art. 6 commi 8 e 9-bis
D.lg	gs. 471/97 o art. 46 c.5 D.L. 331/93)14
11.	Nuovo errore bloccante16
12.	TD21 Autofattura per splafonamento
13.	TD22 Estrazione beni da deposito IVA
14.	TD23 Estrazione beni da deposito IVA con versamento dell'IVA21
15.	TD24 Fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, lett. a), terzo periodo del D.P.R. n. 633/7224
16.	TD25 Fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, terzo periodo lett. b) del D.P.R. n. 633/7225
17.	TD26 Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art. 36 d.p.r. 633/72)25
18.	TD27 Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa27
19.	Nuovi codici natura IVA29
20.	Dati ritenuta
21.	Modalità di pagamento34
22.	Indicazione dell'ammontare del bollo35





1. Premessa

A partire dal 1° gennaio 2021, ai sensi di quanto previsto dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 20 aprile 2020, il tracciato di fatturazione elettronica versione 1.5 (stabilito dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 89757 del 30 aprile 2018 e successive modifiche) non sarà più utilizzabile.



Dal 1° ottobre 2020 e fino al 31 dicembre 2020 **coesisteranno** il precedente tracciato 1.5 ed il **nuovo tracciato**, le cui specifiche sono state fissate dal Provvedimento 20 aprile 2020 prot. 166579/2020, mentre a partire dal **1° gennaio 2021** il sistema di interscambio accetterà **solo fatture prodotte in conformità al nuovo tracciato**, giunto alla versione 1.6.2 del 23 novembre 2020.

Le novità introdotte sono numerose, e riguardano innanzitutto l'introduzione di nuovi "codici Tipo Documento", utili a meglio identificare le operazioni poste in essere dai contribuenti.

Vengono rivoluzionati anche i "codici natura IVA", che risultano fortemente implementati al fine di meglio identificare le motivazioni della mancata esposizione in fattura dell'imposta sul valore aggiunto.



A queste novità si aggiungono alcune ulteriori modifiche al tracciato relative alle modalità di pagamento, alle trattenute Enasarco ed all'esposizione del bollo.

Nel seguito andiamo a riepilogare il quadro complessivo del nuovo tracciato, il cui utilizzo, si ripete, è obbligatorio dal 1° gennaio 2021, per quanto taluni "codici tipo documento" dovranno essere utilizzati solo laddove si intenda procedere all'integrazione di talune tipologie di fatture di acquisto in modalità elettronica, fermo restando di poter procedere, ove specificato, anche in modalità analogica (ovvero, solo su carta).





2. Codici tipo documento

I codici tipo documento previsti dal nuovo tracciato XML sono considerevolmente più numerosi di quelli previsti dal precedente tracciato telematico. Tale aumento è dovuto all'intento da parte dell'Agenzia delle Entrate di meglio identificare l'operazione posta in essere già a partire dal codice stesso, potendo in tal modo esercitare un maggiore grado di controllo.



OSSERVA - Ulteriormente, i nuovi codici sono utili alla predisposizione dei registri IVA precompilati in bozza, e dei dichiarativi (LIPE – Dichiarazione annuale).

I codici "tipo documento" utilizzabili nell'ambito della fatturazione elettronica a partire dal 1° gennaio 2021 sono i seguenti:

	-					
TD01	Fattura					
TD02	acconto/anticipo su fattura					
TD03	acconto/anticipo su parcella					
TD04	nota di credito					
TD05	nota di debito					
TD06	parcella					
TD07	fattura semplificata					
TD08	nota di credito semplificata					
TD09	nota di debito semplificata					
TD16	integrazione fattura reverse charge interno					
TD17	integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero					
TD18	integrazione per acquisto di beni intracomunitari					
TD19	integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 c.2 DPR 633/72					
TD20	autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art. 6 c.8 e 9 bis d.lgs. 471/97 o art. 46 c.5 d.l. 331/93)					
TD21	autofattura per splafonamento					
TD22	estrazione beni da Deposito IVA					
TD23	estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell'IVA					
TD24	fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, lett. a)					
TD25	fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, terzo periodo lett. b)					
TD26	cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art. 36 d.P.R. 633/72)					
TD27	fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa					

Nel seguito verranno distintamente analizzati, anche alla luce dei chiarimenti tecnici forniti dall'Agenzia delle Entrate con la "Guida alla compilazione delle fatture elettroniche", versione 1.0 del 23 novembre 2020.






3. TD01 Fattura, TD02 acconto/anticipo su fattura, TD03 acconto/anticipo su parcella, TD06 parcella, TD07 fattura semplificata

Le codifiche:

TD01	Fattura
TD02	acconto/anticipo su fattura
TD03	acconto/anticipo su parcella
TD06	parcella
TD07	fattura semplificata

sostanzialmente non presentano novità rispetto al passato.

Si presti tuttavia attenzione al fatto che la codifica TD01 in precedenza era utilizzabile per una molteplicità di operazioni. Con il nuovo tracciato, invece, alla luce dell'introduzione di codifiche dedicate a specifiche fattispecie, il tipo documento **TD01 dovrà essere utilizzato esclusivamente**:



3.1 Aspetti contabili



La fattura immediata deve essere trasmessa al SdI entro 12 giorni dalla data fattura.





4. TD04 Nota di credito, TD08 nota di credito semplificata

Per l'emissione di nota di variazione in diminuzione ai sensi dell'articolo 26 del d.P.R. n. 633/1972, devono essere utilizzate le codifiche:

TD04	nota di credito
TD08	nota di credito semplificata (da utilizzare quando si voglia rettificare solo l'importo dell'imposta FAQ n.96 del 19 luglio 2019)



ATTENZIONE! - La codifica identifica il documento come "nota di credito", pertanto **gli importi non devono essere esposti con il segno meno,** in quanto il fatto che si tratti di operazione in diminuzione è intrinseco alla codifica stessa.



NOTA BENE - È necessario indicare (nel campo 2.1.6 nel caso di TD04 e nel blocco 2.1.2 nel caso di TD08) gli estremi della fattura da rettificare.

4.1 Aspetti contabili



Le note di credito devono essere trasmesse al SdI entro 12 giorni dalla data del documento.

5. TD05 Nota di debito, TD09 nota di debito semplificata

Quando il cessionario deve emettere una nota di variazione in aumento - ai sensi dell'articolo 26 del d.P.R. n. 633/1972 per variare quanto fatturato in precedenza - deve utilizzare le codifiche:

TD05	nota di debito
TD09	nota di debito semplificata



ATTENZIONE! - È necessario indicare (nel campo 2.1.6 nel caso di TD05 e nel blocco 2.1.2 nel caso di TD09) gli estremi della fattura da rettificare.

5.1 Aspetti contabili



Tali documenti devono essere trasmessi al SdI entro 12 giorni dalla data della nota di debito.





6. TD16 Integrazione fattura da reverse charge interno



Il codice TD16 è di **nuova introduzione** e deve essere utilizzato per la predisposizione del file XML relativo all'integrazione di fatture <u>nazionali</u> in reverse charge (reverse charge interno – soggetti passivi IVA italiani – fatture che espongono codice natura N6, e relative a operazioni ex articolo 17 D.P.R. 633/72 e articolo 74 D.P.R 633/72), **laddove si voglia procedere all'integrazione in formato elettronico.**

6.1 Principali casistiche

Settore edile	→	imprese che svolgono attività di costruzione o ristrutturazione di immobili, oppure nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore;
Fabbricati	→	cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricati abitativo o strumentali ex art. 10 primo comma, nel caso in cui il cedente abbia esercitato opzione per assoggettamento ad IVA;

Pulizia, completamento, installazione di impianti e di completamento relativi ad edifici;

Cessioni di telefoni cellulari che precedono il commercio al dettaglio;

Cessioni di console, PC, tablet e laptop che precedono il commercio al dettaglio;

Cessione di rottami, cascami ed avanzi di metalli ferrosi e altri materiali di recupero e relativi lavori;

Cessioni di oro da investimento tra soggetti che producono e commerciano oro o trasformano oro in oro da investimento e relative prestazioni di intermediazione;

Cessioni di oro diverso da quello di investimento e argento puro effettuate nei confronti di soggetti passivi d'imposta.



RICORDA - Non vi è obbligo di procedere tramite SDI all'integrazione di una operazione soggetta a reverse charge. Infatti, come ricordato nella Circolare Ade 13/E del 2 luglio 2018 l'integrazione della fattura può essere effettuata secondo le modalità già ritenute idonee in precedenza (Risoluzione 46/E/2017 – 10 aprile 2017), ovvero:

Predisposizione di un altro documento da allegare alla fattura contenente sia i dati necessari per l'integrazione che gli estremi della fattura, alternativamente:









INFORMA - Nel caso in cui si proceda all'integrazione in formato elettronico, il cessionario/committente predispone il file con codice tipo documento TD16 e lo trasmette al SDI. Il sistema lo recapiterà solo allo stesso C/C, dato che è quest'ultimo a essere tenuto a integrare l'Iva in fattura.

6.2Aspetti contabili

Il C/C contabilizza il documento nel registro delle fatture emesse e nel registro delle fatture acquisti.



Il documento integrativo in formato elettronico sarà utilizzato in fase di elaborazione delle bozze dei registri IVA da parte dell'Agenzia; se si è interessati ad avvalersi di tali bozze, l'Agenzia delle Entrate consiglia di trasmettere il tipo documento TD16 allo SDI entro la fine del mese da indicare nel campo <Data>.

6.3 Regole di compilazione del file XML

		-
Campo cedente/prestatore	→	dati del C/P che ha emesso la fattura in reverse charge
Campo cessionario/committente	→	dati del C/C che effettua l'integrazione
Nel campo 2.1.1.3 <data> della sezione "Dati Generali" del file della fattura elettronica</data>	→	deve essere riportata la data di ricezione della fattura in reverse charge o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore
Indicazione dell'imponibile	→	presente nella fattura inviata dal C/P e della relativa imposta calcolata dal C/C (in caso di più aliquote, compilare più righe)
Indicazione nel campo 2.1.6 dell'IdSdi	→	attribuito dal Sistema di interscambio, della fattura di riferimento
Campo 2.1.1.4 Numero	→	è consigliabile adoperare una numerazione progressiva <i>ad hoc</i>





7. TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero



Il codice tipo documento TD17, di nuova introduzione, si utilizza per la predisposizione del file XML relativo all'autofattura emessa a fronte dell'effettuazione di **acquisto di servizi dall'estero** ex art. 17 comma 2 D.P.R. 633/72.

Nel caso di fatture di acquisto relativi a servizi dall'estero, ai sensi dell'articolo 17, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, il cessionario / committente (C/C) deve integrare il documento ricevuto (nel caso di servizi intracomunitari) o emettere un'autofattura (nel caso di servizi extra-comunitari) per indicare l'imposta dovuta che dovrà poi confluire nella propria liquidazione.



ATTENZIONE! - Non è indispensabile far transitare il documento dallo SDI (è possibile procedere "su carta", come già esposto con riferimento al TD16), ma se viene predisposto il documento TD17 non occorre presentare comunicazione delle operazioni transfrontaliere (**Esterometro**).



NOTA BENE - Se si sceglie l'integrazione in formato elettronico, per questa tipologia di operazioni è necessario utilizzare il tipo documento TD17, da trasmettersi al SDI. Il sistema recapiterà il file al solo soggetto emittente, che qualora volesse avvalersi delle bozze dei registri IVA precompilati elaborati dall'Agenzia delle Entrate, deve preferibilmente trasmettere il tipo documento TD17 allo SDI entro la fine del mese da indicare nel campo <Data>.

7.1 Regole di compilazione del file XML

Campo cedente/prestatore	→	dati del prestatore estero con l'indicazione del paese di residenza dello stesso
Campo cessionario/committente	→	dati del C/C che effettua l'integrazione o emette l'autofattura
Nel campo 2.1.1.3 <data> della sezione "Dati Generali" del file della fattura elettronica</data>	→	deve essere riportata: ✓ la data di ricezione (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore estero), nel caso di emissione del documento integrativo relativo all'acquisto di servizi intracomunitari; ✓ la data di effettuazione dell'operazione, nel caso di emissione dell'autofattura relativa all'acquisto di servizi extra-comunitari o acquisti di servizi da prestatore residente nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano.



Indicazione dell'imponibile	→	presente nella fattura inviata dal C/P e della relativa imposta calcolata dal C/C o della Natura nel caso non si tratti di un'operazione imponibile
Indicazione nel campo 2.1.6 dell'IdSdi	→	attribuito dal Sistema di interscambio, della fattura di riferimento qualora sia stata trasmessa via SDI
Campo 2.1.1.4 Numero	→	consigliabile adoperare una numerazione progressiva ad hoc.

7.2Aspetti contabili

Il documento integrativo trasmesso dal committente deve essere annotato sia nel registro delle fatture emesse che in quello delle fatture ricevute.





8. TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari



Il codice TD18 è anch'esso di nuova introduzione, e ha una funzione similare al TD17, ovverosia l'effettuazione di un'operazione di integrazione di fattura di acquisto estera. Nello specifico, il codice deve essere utilizzato per la predisposizione del file XML relativo all'integrazione di fatture relative ad acquisti intracomunitari di beni (articolo 46 comma 1 D.L. 331/1993), anche nel caso di acquisti intracomunitari con introduzione dei beni in un deposito IVA.



ATTENZIONE! – Anche in questo caso non è indispensabile far transitare il documento dallo SDI, ma se viene predisposto il documento TD18 non occorre presentare comunicazione delle operazioni transfrontaliere (Esterometro)



NOTA BENE - Se si sceglie la strada dell'integrazione in formato elettronico, il documento inviato allo SDI verrà recapitato solo al soggetto emittente (dato che è quest'ultimo ad essere tenuto ad integrare l'Iva in fattura). Qualora il C/C intenda avvalersi delle bozze dei registri IVA precompilati elaborati dall'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia stessa consiglia di trasmettere il documento entro la fine del mese da indicare nel campo <Data>.

8.1 Regole di compilazione del file XML

Campo cedente/prestatore	→	dati del cedente estero con l'indicazione del paese di residenza dello stesso
Campo cessionario/committente	→	dati del C/C che effettua l'integrazione.
Nel campo 2.1.1.3 <data> della sezione "Dati Generali" del file della fattura elettronica</data>	→	deve essere riportata la data di ricezione (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore estero).
Indicazione dell'imponibile	→	presente nella fattura inviata dal C/P e della relativa imposta calcolata dal C/C o della Natura nel caso non si tratti di un'operazione imponibile
Indicazione nel campo 2.1.6 dell'IdSdi	→	attribuito dal Sistema di interscambio, della fattura di riferimento qualora sia stata trasmessa via SDI.
Campo 2.1.1.4 Numero	→	consigliabile adoperare una numerazione progressiva ad hoc.



8.2 Aspetti contabili

Il documento integrativo trasmesso dal committente è annotato sia nel registro delle fatture emesse che in quello delle fatture ricevute.

9. TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 c.2 D.P.R. 633/72



Il codice TD19, di nuova introduzione, deve essere utilizzato per la predisposizione del file XML relativo all'integrazione/autofattura relative a fatture rientranti nella previsione dell'articolo 17 comma 2 D.P.R. 633/72

Non è indispensabile far transitare il documento dallo SDI, ma se viene predisposto il documento TD19 non occorre presentare comunicazione delle operazioni transfrontaliere (**Esterometro**).



OSSERVA - In caso di integrazione/autofattura in formato elettronico, il documento viene predisposto dal C/C e da questi inviato allo SdI, che a sua volta lo recapita al medesimo soggetto emittente, in quanto tenuto ad integrare l'IVA. Il documento integrativo elettronico sarà utilizzato in fase di elaborazione delle bozze dei registri IVA da parte dell'Agenzia.

Il tipo documento TD19 viene utilizzato per:



l'emissione di autofattura ai sensi dell'articolo 17, comma 2 D.P.R. 633/72 per acquisto di beni provenienti dalla Repubblica di San Marino o dallo Stato della Città del Vaticano;



integrazione/autofattura ex articolo 17 c.2 d.P.R. 633/72 per acquisti da soggetti non residenti di beni già presenti in Italia con introduzione in un deposito IVA (articolo 50-bis, comma 4, lettera c);



integrazione/autofattura ex articolo 17 c.2 d.P.R. 633/72 per acquisti da soggetti non residenti di beni (o di servizi su beni) che si trovano all'interno di un deposito IVA (utilizzando la natura N3.6).



NOTA BENE - Qualora il C/C volesse avvalersi delle bozze dei registri IVA precompilati elaborati dall'Agenzia delle Entrate, è consigliabile trasmettere il tipo documento TD19 allo SDI entra la fine del mese da indicare nel campo <Data>.





9.1 Regole di compilazione del file XML

Campo cedente/prestatore	→	dati del cedente estero con l'indicazione del paese di residenza dello stesso
Campo cessionario/committente	→	dati del C/C, che effettua l'integrazione o emette l'autofattura
Nel campo 2.1.1.3 <data> della sezione "Dati Generali" del file della fattura elettronica</data>	→	 deve essere riportata: ✓ la data di ricezione della fattura emessa dal fornitore UE (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura stessa); ✓ la data di effettuazione dell'operazione con il fornitore Extra-UE o con fornitore residente nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano, nel caso di emissione dell'autofattura.
Indicazione dell'imponibile	*	presente nella fattura inviata dal C/P e della relativa imposta calcolata dal C/C o della Natura nel caso non si tratti di un'operazione imponibile
Indicazione nel campo 2.1.6 dell'IdSdi	→	attribuito dal Sistema di interscambio, della fattura di riferimento qualora sia stata trasmessa via SDI
Campo 2.1.1.4 Numero	→	consigliabile adoperare una numerazione progressiva ad hoc.

9.2 Aspetti contabili

Il documento integrativo trasmesso dal committente o l'autofattura sono annotati sia nel registro delle fatture emesse che in quello delle fatture ricevute.





10. TD20 Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art. 6 commi 8 e 9-bis D.lgs. 471/97 o art. 46 c.5 D.L. 331/93)



Il codice tipo documento TD20 non presenta novità rispetto al passato. Si tratta della cd. "autofattura denuncia", ovvero l'autofattura per regolarizzazione ex articolo 6, comma 8, del d.lgs. n. 471 del 1997 da emettersi entro il trentesimo giorno successivo al decorso di quattro mesi dall'esecuzione dell'operazione, in caso di mancata ricezione o ricezione di una fattura irregolare

10.1 Omessa fattura da parte del cedente/prestatore o di ricezione di una fattura irregolare (articolo 6, comma 8, del d. lgs. n. 471/1997)

Procedura:

- Versamento dell'IVA con F24 ove richiesto
- Emissione di autofattura con tipologia "TipoDocumento" TD20, indicando l'imponibile, la relativa imposta e gli importi per i quali non si applica l'imposta. Nell'autofattura si dovrà indicare come C/P l'effettivo cedente o prestatore e come C/C il medesimo soggetto che procede all'emissione dell'autofattura.
- 10.2 Acquisto intracomunitario nel caso di mancata ricezione della fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione o ricezione di fattura per un corrispettivo inferiore a quello reale (articolo 46, comma 5 del d.l. n. 331/1993)

Emissione di autofattura con tipologia **"TipoDocumento" TD20**, indicando l'imponibile, la relativa imposta e gli importi per i quali non si applica l'imposta. Nell'autofattura si dovrà indicare come C/P l'effettivo cedente o prestatore e come C/C il medesimo soggetto che procede all'emissione dell'autofattura





10.3 Operazione soggetta ad inversione contabile, nel caso di omessa fattura da parte del C/P o ricezione di fattura irregolare (articolo 6, comma 9-bis, del d. lgs. n. 471/1997)

Regolarizzazione e assolvimento dell'imposta mediante inversione contabile, trasmettendo allo SDI:

Tipo documento TD20	→	indicando l'imponibile e il sottocodice della Natura N6 relativo al tipo di operazione cui si riferisce l'autofattura
Nell'autofattura	→	dovrà indicare come C/P l'effettivo cedente o prestatore e come C/C il soggetto che emette l'autofattura
Un tipo documento TD16	→	con l'indicazione della relativa imposta.

10.4 Regole di compilazione del file XML

Campo cedente/prestatore	→	dati del fornitore
Campo cessionario/committente	→	identificativo IVA di colui che effettua la regolarizzazione o l'integrazione.
Nel campo 2.1.1.3 <data> della sezione "Dati Generali" del file della fattura elettronica</data>	→	deve essere riportata la data di effettuazione dell'operazione di cessione o di prestazione di servizi, come previsto dall'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 633/1972
Indicazione dell'imponibile	→	non fatturato dal C/P o dell'imponibile non indicato nella fattura inviata dal C/P e della relativa imposta calcolata dal C/C (o della Natura nel caso di non imponibilità o esenzione).
Indicazione nel campo 2.1.6 dell'IdSdi	→	solo nel caso di emissione di una fattura irregolare da parte del cedente.
Campo 2.1.1.4 Numero	→	si potrà inserire una numerazione progressiva ad hoc.

10.5 Aspetti contabili

Nel caso di emissione di un'autofattura ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del d. lgs. n. 471/1997

l'autofattura trasmessa dal cessionario è annotata nel registro delle fatture ricevute, con indicazione del F24 con cui è stata versata l'IVA qualora dovuta.





Nel caso di emissione di un'autofattura ai sensi dell'articolo 6, comma 9-bis, del d. lgs. n. 471/1997

l'autofattura trasmessa dal cessionario è annotata nel registro delle fatture di acquisto. Con l'annotazione del relativo documento integrativo TD16, sia nel registro delle fatture emesse che nel registro delle fatture ricevute, l'IVA è assolta in liquidazione.

Nel caso di emissione di un'autofattura ai sensi dell'articolo 46, comma 5 del d.l. n. 331/1993

l'autofattura trasmessa dal cessionario è annotata sia nel registro delle fatture emesse che nel registro delle fatture ricevute e l'IVA è assolta in liquidazione.

11. Nuovo errore bloccante

Le specifiche tecniche prevedono quale controllo bloccante dal 1° gennaio 2021:

Codice	→	00471
Descrizione	→	per il valore indicato nell'elemento 2.1.1.1 <tipodocumento> il cedente/prestatore non può essere uguale al cessionario/committente</tipodocumento>



Ovvero, i tipi documento TD16, TD17, TD18, TD19 e TD20 non ammettono l'indicazione in fattura dello stesso soggetto sia come cedente che come cessionario.





12. TD21 Autofattura per splafonamento



Il codice tipo documento TD21, di nuova introduzione, deve essere utilizzato dagli esportatori abituali in caso di emissione di emissione di autofattura per splafonamento.



Risoluzione Agenzia delle Entrate 16/E/2017 - L'esportatore abituale, che acquista con dichiarazione d'intento per un importo superiore al plafond disponibile, può sanare la situazione:

- a) con richiesta al cedente/prestatore di effettuare una variazione in aumento dell'Iva, ai sensi dell'articolo 26 del d.P.R. n. 633 del 1972; resta, comunque, a carico dell'acquirente il pagamento degli interessi e delle sanzioni, anche tramite ravvedimento operoso ex articolo 13 del D.lgs. n. 472 del 1997;
- con l'emissione di un'autofattura, contente gli estremi identificativi di ciascun fornitore, il numero progressivo delle fatture ricevute, l'ammontare eccedente il plafond e l'imposta che avrebbe dovuto essere applicata da versare con F24 insieme agli interessi;
- c) con l'emissione di un'autofattura (con le caratteristiche sopra richiamate) entro il 31 dicembre dell'anno di splafonamento da annotare sia nel registro delle vendite che nel registro degli acquisti e con l'assolvimento dell'IVA in sede di liquidazione periodica.

Nei casi b) e c), si utilizza il codice tipo documento TD21 (che viene recapitata dal SDI al solo soggetto emittente)

12.1 Regole di compilazione del file XML

Campo cedente/prestatore	→	i dati di colui che emette l'Autofattura
Campo cessionario/committente	→	i dati di colui che emette l'autofattura.
Nel campo 2.1.1.3 <data> della sezione "Dati Generali" del file della fattura elettronica</data>	→	deve essere riportata la data di effettuazione dell'operazione di regolarizzazione, che deve comunque ricadere nell'anno in cui si è verificato lo splafonamento.
Indicazione	→	dell'ammontare eccedente il plafond e della relativa imposta
Indicazione nel campo 2.1.6	→	della fattura di riferimento nel caso in cui l'esportatore abituale emetta un'autofattura diversa per ogni fornitore. In alternativa si può emettere un unico documento "riepilogativo" e indicare i dati delle fatture di riferimento e i nominativi dei relativi fornitori anche, ad esempio, in un allegato alla fattura.
Campo 2.1.1.4 Numero	→	È consigliabile una numerazione progressiva ad hoc.





12.2 Aspetti contabili

Se l'assolvimento dell'IVA avviene con F24	→	l'autofattura è annotata nel solo registro degli acquisti.
Se l'assolvimento dell'IVA avviene in sede di liquidazione periodica	→	il C/P che emette l'autofattura e annota, entro i termini della liquidazione periodica, la maggiore imposta nel registro IVA delle vendite, nonché annota l'autofattura anche nel registro Iva degli acquisti.

13. TD22 Estrazione beni da deposito IVA



Estrazione da deposito IVA (ai fini dell'utilizzazione o commercializzazione in Italia) di beni precedentemente introdotti a seguito di un acquisto intracomunitario o di immissione in libera pratica, ai sensi dell'articolo 50-bis, comma 6, del d.l. n. 331/1993).

Il soggetto IVA che estrae beni:

Nel caso di acquisto intracomunitario quando il soggetto che estrae i beni dal deposito IVA è il medesimo che li abbia introdotti	→	integra la fattura in reverse charge ricevuta dal fornitore comunitario;
Nel caso di immissione in libera pratica , quando il soggetto che estrae i beni dal deposito IVA è il medesimo che li abbia introdotti	→	emette autofattura ai sensi dell'articolo 17, secondo comma, del d.P.R. n. 633/72;
Nel caso di acquisto intracomunitario , quando il soggetto che estrae i beni dal deposito iva è un soggetto diverso da quello che li ha introdotti	→	integra con IVA il documento (la fattura oppure, in caso di acquisto da soggetto extra-comunitario, l'autofattura) che certifica l'acquisto immediatamente precedente all'estrazione nell'ipotesi di cessioni dei beni all'interno del deposito successive all'introduzione.
Nel caso di immissione in libera pratica , quando il soggetto che estrae i beni dal deposito iva è un soggetto diverso da quello che li ha introdotti	→	integra con IVA il documento (la fattura oppure, in caso di acquisto da soggetto extra-comunitario, l'autofattura) che certifica l'acquisto immediatamente precedente all'estrazione nell'ipotesi di cessioni dei beni all'interno del deposito successive all'introduzione.



OSSERVA - In tutti i casi sovra esposti si utilizza il documento TD22, che viene recapitato solo al soggetto emittente e sarà utilizzato in fase di elaborazione delle bozze dei registri IVA da parte dell'Agenzia. Nel documento deve essere indicata l'aliquota e l'imposta dovuta.







NOTA BENE - L'utilizzo del codice documento TD22 (ovvero l'effettuazione delle operazioni sovra descritte in formato elettronico, non è obbligatorio.

Infatti, in alternativa, il soggetto IVA che estrae i beni può procedere come segue:

Nel caso di acquisto intracomunitario quando il soggetto che estrae i beni dal deposito IVA è il medesimo che li abbia introdotti	→	integra manualmente la fattura ricevuta dal fornitore comunitario;
Nel caso di immissione in libera pratica , quando il soggetto che estrae i beni dal deposito IVA è il medesimo che li abbia introdotti	→	emette autofattura cartacea;
Nel caso di acquisto intracomunitario , quando il soggetto che estrae i beni dal deposito iva è un soggetto diverso da quello che li ha introdotti	→	integra manualmente con IVA il documento (la fattura, oppure, in caso di acquisto da soggetto extra-comunitario, l'autofattura) che certifica l'acquisto immediatamente precedente all'estrazione nell'ipotesi di cessioni dei beni all'interno del deposito successive l'introduzione.
Nel caso di immissione in libera pratica , quando il soggetto che estrae i beni dal deposito iva è un soggetto diverso da quello che li ha introdotti	→	integra manualmente con IVA il documento (la fattura, oppure, in caso di acquisto da soggetto extra-comunitario, l'autofattura) che certifica l'acquisto immediatamente precedente all'estrazione nell'ipotesi di cessioni dei beni all'interno del deposito successive l'introduzione.



ATTENZIONE! - Al momento dell'estrazione dei beni dal deposito il soggetto IVA non è obbligato, in nessun caso, a comunicare tramite l'esterometro i dati dell'acquisto immediatamente precedente all'estrazione (neanche nel caso si tratti di acquisto intracomunitario).

L'obbligo di trasmissione dei dati tramite esterometro in relazione alla fattispecie di beni introdotti a seguito di acquisto intracomunitario o di immissione in libera pratica sussiste in un momento diverso:



all'atto dell'introduzione dei beni nel deposito a seguito di acquisto intracomunitario (la trasmissione è a cura del soggetto che li ha introdotti) solo qualora, in alternativa, non abbia trasmesso un documento integrativo con codice TD18 e Natura N3.6;



all'atto dell'acquisto da soggetto non residente (comunitario o extra-comunitario) di beni che si trovano all'interno del deposito (la trasmissione è a cura del cessionario) solo qualora, in alternativa, non abbia trasmesso un documento con codice TD19 e Natura N3.6.





13.1 Regole di compilazione del file XML

Tipo documento: TD22					
Nel caso di acquisto intracomunitario quando il soggetto che estrae i beni dal deposito IVA è il medesimo che li ha introdotti	→	dati del cedente estero con l'indicazione del paese di residenza;			
Nel caso di immissione in libera pratica , quando il soggetto che estrae i beni dal deposito IVA è il medesimo che li ha introdotti	→	dati del cedente estero con l'indicazione del paese di residenza;			
Nel caso di acquisto intracomunitario e nel caso di immissione in libera pratica , quando il soggetto che estrae i beni dal deposito iva è un soggetto diverso da quello che li ha introdotti	→	dati del cedente (estero o residente) con l'indicazione del paese di residenza, relativi all'acquisto immediatamente precedente l'estrazione dal deposito.			

Per quanto riguarda le ulteriori informazioni, in tutti i casi:

Campo cessionario/committente	→	identificativo IVA di colui che effettua l'estrazione
Nel campo 2.1.1.3 <data> della sezione "Dati Generali" del file della fattura elettronica</data>	→	deve essere riportata la data di estrazione
Indicazione	→	dell'imponibile presente nel documento che certifica l'acquisto precedente all'estrazione dei beni dal deposito IVA (la fattura, bolletta doganale oppure, in caso di acquisto da soggetto extracomunitario di beni all'interno del deposito, l'autofattura) e la relativa imposta calcolata dal cessionario. L'imponibile e la relativa imposta devono essere aumentati in funzione del valore delle prestazioni di servizi effettuate sui beni all'interno del deposito
Indicazione nel campo 2.1.6	→	dei riferimenti del documento (compresa la data), emesso senza applicazione dell'IVA, che certifica l'acquisto immediatamente precedente all'estrazione (la fattura, bolletta doganale oppure, in caso di acquisto da soggetto extra-comunitario di beni all'interno del deposito, l'autofattura)
Campo 2.1.1.4 Numero	→	consigliabile inserire una numerazione progressiva ad hoc





13.2 Aspetti contabili

Se il documento integrativo TD22 riporta il riferimento alla bolletta doganale oppure un C/P italiano

comporta la registrazione dell'imponibile e dell'imposta nel registro delle fatture emesse e della sola imposta nel registro delle fatture acquisti.

Se il TD22 non riporta il riferimento alla bolletta doganale ed è indicato un C/P comunitario

dovrà essere annotata solo l'imposta nel registro delle fatture emesse e nel registro fatture acquisti.

Nel caso in cui in fase di estrazione l'imponibile dei beni estratti sia variato rispetto a quello risultante dalla bolletta doganale o fatturato in fase di introduzione

il maggiore imponibile con la relativa imposta vanno annotati sia nel registro delle fatture emesse che nel registro degli acquisti.

14. TD23 Estrazione beni da deposito IVA con versamento dell'IVA



Il soggetto IVA che procede all'estrazione dal deposito IVA (ai fini dell'utilizzazione o commercializzazione in Italia) di beni introdotti ai sensi dell'articolo 50-bis, comma 4, lett. c) del d.l. n. 331/1993 (cessioni di beni già presenti in Italia con introduzione in un deposito IVA), è tenuto ad emettere un'autofattura ai sensi dell'articolo 17, secondo comma, del d.P.R. n. 633/72. L'imposta è versata, in nome e per conto suo, dal gestore del deposito mediante F24 intestato al soggetto che estrae, entro il giorno 16 del mese successivo all'estrazione.



OSSERVA - In alternativa, è possibile procedere all'estrazione dei beni senza pagamento dell'imposta utilizzando il plafond disponibile.

Si possono presentare due diversi casi a seconda che il soggetto che estrae i beni dal deposito IVA sia il medesimo che li abbia introdotti (caso A1) oppure sia un soggetto diverso da quello che li ha introdotti (caso A2).

14.1 Procedura

Il soggetto IVA che estrae beni:

CASO A1



emette un'autofattura con imposta (in caso di acquisto da soggetto extracomunitario) oppure integra con IVA la fattura (nel caso di acquisto da soggetto comunitario o italiano) emessa senza applicazione dell'IVA all'atto dell'introduzione dei beni nel deposito IVA;





CASO A2

→

nel caso A2 emette un'autofattura con imposta (in caso di acquisto da soggetto extracomunitario) oppure integra con IVA la fattura emessa senza applicazione dell'IVA fattura (nel caso di acquisto da soggetto comunitario o italiano) che certifica l'acquisto immediatamente precedente all'estrazione nell'ipotesi di cessioni dei beni all'interno del deposito successive all'introduzione.



NOTA BENE - In entrambi i casi è **possibile** (non obbligatorio) predisporre autofattura in formato **elettronico**, **utilizzando il codice tipo documento** TD23 che verrà recapitato solo al soggetto emittente, indicando l'aliquota e l'imposta dovuta.

In alternativa, è possibile adempire in modalità "analogica". In tal caso, il soggetto IVA che estrae i beni:

CASO A1	→	emette un'autofattura cartacea oppure integra manualmente il documento senza applicazione dell'IVA (la fattura o, in caso di acquisto da soggetto extracomunitario, l'autofattura) che certifica la cessione connessa all'introduzione dei beni nel deposito IVA;
CASO A2	→	emette un'autofattura cartacea oppure integra manualmente il documento senza applicazione dell'IVA (la fattura o, in caso di acquisto da soggetto extracomunitario, l'autofattura) che certifica l'acquisto immediatamente precedente all'estrazione nell'ipotesi di cessioni dei beni all'interno del deposito successive all'introduzione.



ATTENZIONE! - Al momento dell'estrazione dei beni dal deposito il soggetto IVA non è obbligato, in nessun caso, a comunicare tramite l'esterometro i dati dell'acquisto immediatamente precedente all'estrazione (neanche nel caso si tratti di acquisto da un soggetto non residente comunitario o extracomunitario).

L'obbligo di trasmissione dei dati tramite esterometro sussiste invece:



all'atto dell'introduzione nel deposito dei beni (già presenti in Italia) a seguito di acquisto da soggetto non residente comunitario o extracomunitario (la trasmissione è a cura del soggetto che li ha introdotti) solo qualora, in alternativa, non abbia trasmesso un documento integrativo con codice TD19 e Natura N3.6;



all'atto dell'acquisto da soggetto non residente (comunitario o extra-comunitario) di beni che si trovano all'interno del deposito (la trasmissione è a cura del cessionario) solo qualora, in alternativa, non abbia trasmesso un documento con codice TD19 e Natura N3.6.





14.2 Regole di compilazione del file XML

Nel caso A1 (estrazione effettuata dallo stesso soggetto che ha introdotto i beni)	→	Dati del cedente (residente o estero) con l'indicazione del paese di residenza in relazione all'acquisto senza applicazione dell'IVA connesso all'introduzione dei beni nel deposito;
Nel caso A2 (estrazione effettuata da soggetto diverso da quello che ha introdotto i beni)	→	Dati del cedente (residente o estero) con l'indicazione del paese di residenza relativi all'acquisto immediatamente precedente l'estrazione dal deposito.

Per quanto riguarda le ulteriori informazioni, in tutti i casi:

Campo cessionario/committente	→	identificativo IVA di colui che effettua l'estrazione
Nel campo 2.1.1.3 <data> della sezione "Dati Generali" del file della fattura elettronica</data>	→	deve essere riportata la data di estrazione
Indicazione	→	dell'imponibile presente nel documento che certifica l'acquisto precedente all'estrazione dei beni dal deposito IVA (la fattura, oppure, in caso di acquisto da soggetto extracomunitario di beni all'interno del deposito, l'autofattura) e la relativa imposta calcolata dal cessionario. L'imponibile e la relativa imposta devono essere aumentati in funzione del valore delle prestazioni di servizi effettuate sui beni all'interno del deposito. Nel caso si utilizzi il plafond in fase di estrazione dei beni disponibile indicare il codice Natura N3.5.
Indicazione nel campo 2.1.6	→	dei riferimenti del documento, emesso senza applicazione dell'IVA che certifica l'acquisto immediatamente precedente all'estrazione (la fattura, oppure, in caso di acquisto da soggetto extracomunitario di beni all'interno del deposito, l'autofattura). In tutti i casi in cui la fattura di riferimento sia passata via SDI, occorre indicare nel campo 2.1.6 l'IdSdi attribuito dal Sistema di interscambio alla fattura ricevuta.
Campo 2.1.1.4 Numero	→	si consiglia di adoperare una numerazione progressiva <i>ad hoc</i> .

14.3 Aspetti contabili

Il documento trasmesso con TD23 è annotato **nel solo registro delle fatture acquisto** (con indicazione degli estremi del versamento effettuato con F24). Nel caso in cui in fase di estrazione l'imponibile dei beni estratti sia variato rispetto a quello fatturato in fase di introduzione, il maggiore imponibile con la relativa imposta vanno annotati sia nel registro delle fatture emesse che nel registro degli acquisti.





15. TD24 Fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, lett. a), terzo periodo del D.P.R. n. 633/72



Fattura differita Ex articolo 21 comma 4 lettera *a)* - Da trasmettersi **entro il giorno 15 del mese successivo** a quello di esecuzione dell'operazione (ai sensi dell'articolo 6 D.P.R. 633/72). **Richiesta indicazione dei DDT o dell'idonea documentazione.**



L'introduzione e l'uso di uno specifico codice documento per la fattura differita consente all'Agenzia delle Entrate di computare la fattura nel corretto periodo di liquidazione dell'imposta



ATTENZIONE! - L'emissione di fattura differita indicando erroneamente la codifica relativa alla fattura immediata TD1, invece del nuovo TD24, fa scattare la sanzione quando la trasmissione avvenga oltre i 12 giorni e comporta l'imputazione ad un errato periodo di liquidazione dell'imposta

La fattura differita può essere utilizzata nel caso di:



cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da un DDT o altro documento equipollente (con le caratteristiche stabilite dal d.P.R. n. 472/96) che accompagni la merce;



prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto.

15.1 Regole di compilazione del file XML

Nel campo 2.1.1.3 < Data> della sezione "Dati Generali" del file della fattura elettronica è indicata una data ricadente nel mese in cui è stata effettuata una delle cessioni di beni/prestazioni di servizi ovvero in cui è stato pagato in tutto o in parte il relativo corrispettivo, che la fattura documenta. È comunque consigliabile (ma non obbligatorio) utilizzare la data dell'ultima operazione che si documenta.

15.2 Aspetti contabili

Il C/P annota la fattura emessa nel registro delle fatture emesse entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni. L'Imposta deve confluire nella liquidazione del periodo di effettuazione dell'operazione.





16. TD25 Fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, terzo periodo lett. b) del D.P.R. n. 633/72



Cessioni triangolari nazionali, cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente.

Fattura differita ex art. 21 comma 4 lettera b) da trasmettere entro il mese successivo.

16.1 Aspetti contabili

La fattura può essere annotata entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione e con riferimento al medesimo mese (di emissione), con i criteri di compilazione del TD01, salvo quanto di seguito specificato.

16.2 Regole di compilazione del file XML

Nel campo 2.1.1.3 <Data> della sezione "Dati Generali" del file della fattura elettronica

una data ricadente nel mese in cui è stata effettuata una delle cessioni di beni ovvero in cui è stato pagato in tutto o in parte il relativo corrispettivo, che la fattura documenta.

17. TD26 Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art. 36 d.p.r. 633/72)


17.1 Cessioni di beni ammortizzabili



Quando ad essere oggetto di cessione è un bene ammortizzabile, deve essere utilizzato il tipo documento TD26. Quanto sopra ai fini della dichiarazione IVA precompilata, posto che queste operazioni che non concorrono al volume di affari ai sensi dell'articolo 20 del d.P.R. n. 633/1972







17.2 Regole di compilazione del file XML

Campo cedente/prestatore	*	dati del C/P emittente.	
Campo cessionario/committente		dati del C/C.	
Nel campo 2.1.1.3 <data> della sezione "Dati Generali" del file della fattura elettronica</data>	→	data di effettuazione dell'operazione.	
Indicazione	↑	di imponibile e imposta o della Natura nel caso di non imponibilità.	
Campo 2.1.1.4 Numero	→	si potrà seguire la numerazione progressiva delle fatture emesse.	



Trasmissione del file entro 12 giorni data fattura.

17.3 Passaggi interni ex articolo 36 d.P.R. n. 633 del 1972



Il cedente/prestatore emette un'autofattura per i passaggi interni di beni e servizi ex articolo 36, comma 5 che non concorrono al volume di affari ai sensi dell'articolo 20 del d.P.R. n. 633/1972, inviandola al sistema SDI con tipo documento TD26.





17.4 Regole di compilazione del file XML

Campo cedente/prestatore	→	dati del C/P emittente	
Campo cessionario/committente	→	gli stessi dati inseriti nel campo C/P	
Nel campo 2.1.1.3 <data> della sezione "Dati Generali" del file della fattura elettronica</data>	→	deve essere riportata la data di effettuazione dell'operazione	
Indicazione	→	di imponibile e imposta	
Campo 2.1.1.4 Numero	→	si potrà seguire la numerazione progressiva delle fatture emesse.	



Trasmissione del file XML entro 12 giorni data fattura.

17.5 Aspetti contabili

II C/P annota la fattura sia nel registro delle fatture emesse che nel registro delle fatture ricevute.

18. TD27 Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa

Il documento tipo TD27 deve essere utilizzato nei casi di cessioni di beni di cui all'articolo 2, comma 2, punti 4) e 5) del d.P.R. n. 633/1972, ossia:



cessioni gratuite di beni ad esclusione di quelli la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'attività propria dell'impresa se di costo unitario non superiore ad euro cinquanta e di quelli per i quali non sia stata operata, all'atto dell'acquisto o dell'importazione, la detrazione dell'imposta;



destinazione di beni all'uso o al consumo personale o familiare dell'imprenditore o di coloro i quali esercitano un'arte o una professione o ad altre finalità estranee alla impresa o all'esercizio dell'arte o della professione, anche se determinata da cessazione dell'attività, con esclusione di quei beni per i quali non è stata operata all'atto dell'acquisto la detrazione dell'imposta.



OSSERVA - Il TD27 potrà essere adoperato anche per le prestazioni gratuite nell'ipotesi previste dall'articolo 3, terzo comma del d.P.R. n. 633/1972.





18.1 Regole di compilazione del file XML

Campo cedente/prestatore	→	identificativo IVA di colui che emette l'autofattura.	
Campo cessionario/committente	^	identificativo IVA di colui che emette l'autofattura.	
Nel campo 2.1.1.3 <data></data>	→	data di effettuazione dell'operazione. Se si tratta di autofattur riepilogativa, può essere la data dell'ultima operazione comunque una data del mese.	
Indicazione	*	imponibile e imposta.	
Campo 2.1.1.4 Numero	→	si dovrà inserire la numerazione progressiva delle fatture emesse dal soggetto che sta integrando il documento.	

18.2 Aspetti contabili

Il documento trasmesso con TD27 deve essere annotato nel solo registro delle fatture emesse.





19. Nuovi codici natura IVA



I codici natura sono utilizzati per evidenziare la motivazione di mancata esposizione dell'imposta sul valore aggiunto e con l'introduzione del nuovo tracciato XML vengono notevolmente **implementati** ai fini di fornire le informazioni utili alla *Dichiarazione IVA Precompilata*.

Si fornisce di seguito il quadro dei codici natura IVA previsti dal tracciato versione 1.6.2

19.1 N1 - operazioni escluse ex articolo 15



La codifica prevista per le operazioni escluse ai sensi dell'articolo 15 DPR 633/72 è invariata rispetto al passato: **N1**.

19.2 N2.x – operazioni escluse



Operazioni non soggette: tracciato versione 1.5 - codifica N2.

Nel nuovo tracciato telematico si sdoppia in:

N2.1 non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/72

Operazioni non soggette ad imposta per carenza del requisito di territorialità di cui agli artt. da 7 a 7-septies e per le quali è stata emessa la relativa fattura ai sensi dell'art. 21, comma 6-bis. Tali operazioni concorrono alla formazione del volume d'affari (circolare n. 12 del 2013)

VE34 Operazioni non soggette all'imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies

,00

N2.2 non soggette – altri casi

Ad esempio "Forfettario" o le operazioni cosiddette "monofase" di cui all'articolo 74 del d.P.R. n. 633/72 (Non riportate in dichiarazione IVA).





19.3 N3.x – operazioni non imponibili



Operazioni non imponibili: L'attuale codifica N3 si scinde in sei sotto codifiche:

N3.1 non imponibili - esportazioni

Corrispettivi delle cessioni all'esportazione non imponibili di cui alle lettere a), b) e b-bis) del primo comma dell'art. 8, tra le quali sono ricomprese anche: – le cessioni, nei confronti di cessionari o commissionari di questi, eseguite mediante trasporto o spedizione di beni fuori del territorio dell'Unione, a cura o a nome del cedente o dei suoi commissionari; – le cessioni di beni prelevati da un deposito IVA con trasporto o spedizione fuori del territorio dell'Unione europea (art. 50-bis, comma 4, lett. g) del d.l. n. 331/1993); – i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi assimilate alle cessioni all'esportazione (art. 8-bis, primo comma), effettuate nell'esercizio dell'attività propria d'impresa; – i corrispettivi delle prestazioni di servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali (art. 9, primo comma) effettuate nell'esercizio dell'attività propria d'impresa; – i corrispettivi delle operazioni di cui agli articoli 71 e 72, equiparate a quelle degli articoli 8, 8-bis e 9; – i margini di cui al d.l. n. 41/1995, relativi ad operazioni non imponibili (concernenti beni usati ecc.) che costituiscono plafond;



N3.2 non imponibili a seguito di cessioni intracomunitarie

Corrispettivi delle cessioni intracomunitarie di cui all'art. 41 del d.l. n. 331 del 1993, tra le quali sono comprese: – l'ipotesi in cui il cedente nazionale consegni i beni per conto del proprio acquirente comunitario in uno Stato membro diverso da quello di appartenenza di quest'ultimo (triangolare comunitaria promossa da soggetto passivo appartenente ad altro Stato membro); – l'ipotesi di cessione di merce da parte di un soggetto nazionale che faccia consegnare la stessa dal proprio fornitore comunitario al proprio cessionario di altro Stato membro ivi designato al pagamento dell'imposta relativa all'operazione (triangolare comunitaria promossa da soggetto passivo nazionale); – l'ipotesi di cessioni intracomunitarie di beni prelevati da un deposito IVA con spedizione in altro Stato membro dell'Unione europea (art. 50-bis, comma 4, lett. f) del d.l. 331/1993); – i corrispettivi delle cessioni intracomunitarie di tutti i prodotti agricoli ed ittici, anche se non compresi nella Tabella A - parte prima, allegata al d.P.R. n. 633/1972, effettuate da produttori agricoli di cui all'art. 34; – i corrispettivi delle operazioni di cui all'art. 58, comma 1, del decreto-legge n. 331 del 1993, e cioè le cessioni, nei confronti di soggetti passivi nazionali o di commissionari di questi, eseguite mediante trasporto o spedizione dei beni in altro Stato membro a cura o a nome del cedente nazionale;







	N3.3 non imponibili per cessioni verso San Marino					
Il codice N3.3 va adoperato nel caso di fattura trasmessa via SDI per cessioni di beni effettuate nei confronti di operatori sammarinesi.						
Operazioni che concorrorrono alla formazione del plafond Esportazioni Cessioni intracomunitarie						
VE30	2	,00,	,00			
		Cessioni verso San Marino	Operazioni assimilate			
	4	,00	,00			

N3.4 non imponibili per le operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione

Va adoperato nel caso di fattura trasmessa via SDI per le operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione quali quelle di cui all'articolo 8-bis del decreto IVA (p.e. cessioni di navi adibite alla navigazione in alto mare e destinate all'esercizio dell'attività commerciale o di pesca), per i servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali di cui all'articolo 9 del decreto IVA (p.e. trasporti di persone eseguiti in parte nel territorio dello Stato e in parte nel territorio estero in dipendenza di un unico evento) e le operazioni effettuate nei confronti dello Stato del Vaticano.







N3.5 per le operazioni non imponibili a seguito di dichiarazioni d'intento

Va adoperato nel caso di fattura trasmessa via SDI per operazioni non imponibili effettuate nei confronti di esportatori che abbiano rilasciato la dichiarazione di intento. Dovrà essere adoperato anche dal Cessionario esportatore abituale che utilizza il plafond ad esempio nelle seguenti ipotesi:

- → TD18: integrazione per acquisto intracomunitario di beni;
- → TD23: estrazione beni da Deposito IVA introdotti ai sensi dell'articolo 50, comma 4, lett. c) del d.l. n. 331/93.

VE31 Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione di intento

.00

Il codice N3.6 va adoperato nel caso di fattura trasmessa via SDI per:

- → le cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale;
- → le cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori dall'Unione europea di cui all'articolo 38 quater, primo comma;
- → le cessioni di beni destinati ad essere introdotti nei depositi IVA di cui all'articolo 50-bis, comma 4, lett. c), del d.l. n. 331/1993;
- → le cessioni di beni e le prestazioni di servizi aventi ad oggetto beni custoditi in un deposito IVA (articolo 50-bis, comma 4, lett. e) ed h) del d.l. n. 331/1993);
- → i trasferimenti di beni da un deposito IVA ad un altro (articolo 50-bis, comma 4, lett. i) del d.l. n. 331/1993).

VE32 Altre operazioni non imponibili

,00

Attenzione: il codice N3.6 dovrà essere utilizzato anche dal Cessionario ad esempio nelle seguenti ipotesi:

- → TD18 in caso acquisto intracomunitario di beni con introduzione in deposito IVA;
- → TD19 in caso di acquisto da cedente estero di beni già presenti in Italia con introduzione in deposito IVA oppure di acquisto da cedente estero di beni all'interno del deposito IVA.

19.4 N4 – Operazioni esenti

L'attuale codifica N4 - Operazioni esenti ex articolo 10 D.P.R. 633/72 - resta invariata.

VE33 Operazioni esenti (art. 10)

19.5 N5 – regime del margine/IVA non esposta in fattura

L'attuale codifica N5 – Operazioni regime del margine / Iva non esposta in fattura – resta invariata.

VE32 Altre operazioni non imponibili





19.6 N6.X – operazioni soggette a reverse charge

L'attuale codifica N6 inversione contabile si scinde in nove nuove codifiche

- → N6.1 per cessione di rottami e altri materiali di recupero di cui all'articolo 74, commi 7 e 8 del decreto IVA;
- → **N6.2** per cessione di oro e argento puro;
- → N6.3 per prestazioni di servizi rese nel settore edile da subappaltatori senza addebito d'imposta ai sensi dell'articolo 17, sesto comma, lett. a) del decreto IVA;
- → N6.4 per cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato per le quali l'imposta è dovuta dal cessionario, ai sensi dell'articolo 17, sesto comma, lett. a-bis) del decreto IVA;
- → N6.5 per cessione di telefoni cellulari per le quali l'imposta è dovuta dal cessionario, ai sensi dell'articolo 17, sesto comma, lett. b) del decreto IVA;
- → N6.6 per cessione di prodotti elettronici: console da gioco, tablet PC e laptop, nonché di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati a consumatori finali per le quali l'imposta è dovuta dal cessionario, ai sensi dell'articolo 17, sesto comma, lett. c) del decreto IVA;
- → N6.7 per prestazioni comparto edile e settori connessi, prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative a edifici per le quali l'imposta è dovuta dal cessionario, ai sensi dell'articolo 17, sesto comma, lett. a-ter) del decreto IVA;
- → N6.8 per operazioni settore energetico per le quali l'imposta è dovuta dal cessionario, ai sensi dell'articolo 17, sesto comma, lett. d-bis), d-ter) e d-quater) del decreto IVA;
- → N6.9 residuale per gli altri casi di inversione contabile. Deve essere utilizzato per eventuali nuove tipologie di operazioni, rispetto a quelle elencate negli altri N6, per le quali è previsto il regime dell'inversione contabile. Tale codice NON deve essere adoperato per le prestazioni a committente UE per le quali occorre adoperare il codice N2.1.

Da N6.1 a N6.8 rigo VE35 dichiarazione IVA:

Operazioni con applicazione del reverse charge						
Cessioni di rottami e altri materiali di recupero				C	essioni di oro e arge	ento puro
	2	N6.1	,00	3	N6.2	,00
VE35 Subappalto nel settore edile				Cessioni di fabbi	ricati	
	4	N6.3	,00	5	N6.4	,00
	Cessioni di telefoni cellulari			C	Cessioni di prodotti elettronici	
	6	N6.5	,00	7	N6.6	,00
Prestazioni comparto edile e settori connessi			C	Operazioni settore er	nergetico	
8	8	N6.7	,00	9	N6.8	,00





19.7 N7 – IVA assolta in altro stato UE

La codifica N7

Da utilizzarsi nel caso di IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40 commi 3 e 4 e art. 41 comma 1 lett. b, DL 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f, g, DPR 633/72 e art. 74-sexies, DPR 633/72), resta invariata.

20. Dati ritenuta

Il tracciato telematico, campo "dati ritenuta", prevede una nuova variabile, dedicata all'indicazione della trattenuta Enasarco.

«DatiRitenuta»: «TipoRitenuta»: formato alfanumerico; lunghezza di 4 caratteri; i valori ammessi sono i seguenti:			
RT01	→	Ritenuta persone fisiche	
RT02	→	Ritenuta persone giuridiche	
RT03	→	Contributo INPS	
RT04	→	Contributo ENASARCO	
RT05	→	Contributo ENPAM	
RT06	→	Altro contributo previdenziale Sezione dati ritenuta	

21. Modalità di pagamento

Le codifiche dedicate ad evidenziare le modalità di pagamento si arricchiscono di una nuova variabile, per gli incassi effettuati tramite piattaforma PagoPA:

«ModalitaPagamento»: formato alfanumerico; lunghezza di 4 caratteri:			
MP01	→	contanti	
MP02	→	assegno	
MP03	→	assegno circolare	
MP04	→	contanti presso Tesoreria	
MP05	→	bonifico	
MP06	→	vaglia cambiario	
MP07	→	bollettino bancario	
MP08	→	carta di pagamento	
MP09	→	RID	





MP10	→	RID utenze	
MP11	→	RID veloce	
MP12	→	Riba	
MP13	→	MAV	
MP14	→	quietanza erario stato	
MP15	→	giroconto su conti di contabilità speciale	
MP16	→	domiciliazione bancaria	
MP17	→	domiciliazione postale	
MP18	→	bollettino di c/c postale	
MP19	→	SEPA Direct Debit	
MP20	→	SEPA Direct Debit CORE	
MP21	→	SEPA Direct Debit B2B	
MP22	→	Trattenuta su somme già riscosse	
MP23	→	PagoPA	

22. Indicazione dell'ammontare del bollo

Scontano imposta di bollo le operazioni di importo superiore ad euro 77,47:

fuori campo IVA ex articoli 2, 3, 4 e 5 DPR n. 633/72	→	mancanza del requisito soggettivo o oggettivo;		
fuori campo IVA ex articoli da 7-bis a 7- septies DPR n. 633/72	→	mancanza del requisito territoriale;		
non imponibili ex art. 8-bis DPR n. 633/72	→	assimilate alle cessioni all'esportazione (cessioni di navi, aeromobili, apparati motori o componenti destinati a navi e aeromobili e prestazioni di servizi destinati a questi ultimi);		
non imponibili ex art. 8 comma 1 lettera c) DPR n. 633/72	→	dichiarazione di intento;		
non imponibili ex articolo 9 DPR n. 633/72	→	relative a servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali;		
escluse ex articolo 15 DPR n. 633/72	→	anticipazioni in nome e per conto;		
esenti ex articolo 10 DPR n. 633/72				
fatture emesse da contribuenti in regime di vantaggio ed in regime forfettario				



INFORMA - Fermo restando l'obbligo di segnalare se la fattura sconta imposta di bollo, il nuovo tracciato telematico prevede che possa essere omessa l'indicazione dell'ammontare del bollo stesso (che è sempre pari a due euro).

